APPALTO MULTISERVIZI INTEGRATO PER LA MANUTENZIONE DEGLI OSPEDALI DELL'AZIENDA U.S.L 7 DI CARBONIA.
CIG: 0478450D6A.

QUESITO n° 17
Il Capitolato speciale d'appalto prevede e regolamenta l'utilizzo dell'avvalimento per la partecipazione alla presente procedura aperta. L'art. 11.5, infatti prevede il ricorso all'avvalimento da esplicitare nella dichiarazione di cui al mod. 4 ecc. da parte dell'azienda che concede l'avvalimento stesso. L'art. 11.8, inoltre disciplina la documentazione da produrre. Nell'ultimo paragrafo dell'art. 11.5, al contrario, ai fini dell'ammissione, il fatturato minimo in capo al concorrente singolo o al mandatario non può essere oggetto di ricorso all'Istituto dell'avvalimento, pena l'esclusione dalla gara.
Potreste essere più chiari? Prevedete l'utilizzo dell'avvalimento, condizionandolo al fatto che a tale strumento non possa ricorrere il concorrente singolo o, in caso di ATI, il mandatario se questi ultimi non possiedono il fatturato minimo richiesto per servizi analoghi? Inoltre, come si deve comportare in caso di ATI l'azienda o le aziende mandanti? In quest'ultimo caso, è possibile il ricorso all'avvalimento da parte di una o più aziende mandanti anche nel caso in cui non possiedano i requisiti minimi richiesti?

RISPOSTA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
La gara d'appalto in oggetto prevede l'utilizzo dell'istituto dell'avvalimento nelle forme e nei limiti stabiliti dagli articoli 49 e 50 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n° 163, così come stabilito al paragrafo 11.8.1 del disciplinare di gara, Parte I del Capitolato Speciale d'Appalto.
Pertanto l'ultimo capoverso del paragrafo 11.5, che qui di seguito viene riportato:
" ... Ai fini dell'ammissione, il fatturato minimo in capo al concorrente singolo o al mandatario non può essere aggetto di ricorso all'istituto dell'avvalimento, pena l'esclusione dalla gara. ", costituisce un refuso e in quanto tale non deve essere considerato.